



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 124 DEL 18/10/2018 della GIUNTA del COMUNE DI LEDRO

OGGETTO: Ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale R.G. n. 7188/18 per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 171/2018 emessa dal T.R.G.A. di Trento, pubblicata il 13 luglio 2018, promosso dai signori Elisa Cis, Guido Pregl, Paolo Cis e Giorgio Durin contro il Comune di Ledro e l'Azienda agricola Tiboni Davide. Costituzione in giudizio e nomina avvocato difensore del Comune.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese ottobre alle ore 15:00 , presso la sede del Comune di Ledro in Pieve di Ledro, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA DEL COMUNE DI LEDRO

sono presenti:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presente/Assente |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Girardi Renato | Sindaco | Presente |
| Oliari Claudio | ViceSindaco | Presente |
| Fedrigotti Fabio | Assessore | Assente |
| Sartori Roberto | Assessore | Presente |
| Toniatti Maria Teresa | Assessore | Assente |
| Trentini Dario | Assessore | Presente |

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario comunale *dottoressa Lorena Giovanelli*

Il Sindaco, *Renato Girardi*, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dd. 31.10.2017 sono stati autorizzati i lavori di "Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulle pp. ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. Bezzecca", in deroga all'art. 37 comma 4 lett. a.1 delle N.T.A. unificate ed ai sensi dell'art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
- avverso tale deliberazione ed al conseguente permesso di costruire n. 75/2017 dd. 30.11.2017 rilasciato dal responsabile del Settore tecnico è stato promosso in data 12.02.2018 da parte dei signori Elisa Cis, Guido Pregl, Paolo Cis e Giorgio Durin ricorso al T.R.G.A. di Trento iscritto al n. 70/2018 R.G.;
- con propria deliberazione n. 34 dd. 22.03.2018 l'amministrazione comunale si è costituita in giudizio nel ricorso di cui sopra, incaricando quale difensore l'avvocato Luca Benini dello Studio Legale Associato avv. Luca Benini - avv. Stefania Pellegrini di Riva del Garda;
- in data 13.07.2018 è stata pubblicata la sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 171/2018, che ha respinto il ricorso di cui sopra, rigettando nel merito la domanda di annullamento del permesso di costruire n. 75/2017 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2017, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'amministrazione comunale;

Preso atto che avverso la citata sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 171/2018 è stato proposto dai signori Elisa Cis, Guido Pregl, Paolo Cis e Giorgio Durin ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale iscritto al R.G. n. 7188/18;

Rilevato che il ricorso in appello è diretto ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge, ed i termini per costituirsi in giudizio scadono il 30.10.2018;

Richiamato il tutto come più esattamente ed analiticamente apparente in ricorso, ritenuti infondati i motivi che stanno alla base del ricorso stesso e giudicato pertanto necessario tutelare i propri interessi anche in sede di Consiglio di Stato;

Considerato che:

- il procedimento di cui trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridico-amministrativo e tecnico, richiede un'assistenza legale specialistica al fine di tutelare le ragioni del Comune;
- la struttura burocratica di questo Comune non dispone di un ufficio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;
- la struttura non è pertanto in grado di assolvere all'attività defensionale in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone qualifica, conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;

Dato atto che ai fini della difesa e dell'assistenza tecnico giuridica del comune nella vertenza in oggetto è stato preliminarmente chiesto, giusta documentazioni in atti, il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 14.04.2004, n. 116;

Atteso che, in assenza di riscontro da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, risulta indispensabile ricorrere senza ulteriore indugio al patrocinio di avvocato del libero foro;

Ricostruito come nel seguito, seppur in maniera necessariamente sommaria, l'attuale quadro della normativa di riferimento per l'affidamento di incarichi legali:

- l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (cd. nuovo Codice dei contratti) esclude l'applicazione delle disposizioni del codice stesso per l'affido del servizio legale concernente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato;
- l'articolo 4 del medesimo codice prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi dall'ambito di applicazione del codice stesso debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- queste disposizioni costituiscono il recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/UE che,

come previsto dal considerando 25 e dall'articolo 10, esclude dall'applicazione dagli obblighi procedurali dell'evidenza pubblica comunitaria i servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato;

- a livello provinciale la materia è regolata dall'articolo 39 quater, comma 4, e dal Capo I della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui sopra giova ricordare quanto proposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con lo schema di "Linee guida per l'affidamento di servizi legali", il parere 6 ottobre 2017 n. 2109 fornito sulle stesse dal Consiglio di Stato e il parere adottato, su richiesta di ANAC, dal Consiglio Nazionale Forense in data 15 dicembre 2017;

Data la complessità della vicenda, su cui si sono innestati avanti più giurisdizioni e nei vari gradi di giudizio ricorsi di più parti private che fanno valere posizioni giuridiche diverse ed in conflitto tra loro e con il Comune, si ritiene opportuno procedere senza indugio alla costituzione in giudizio del Comune di Ledro anche nel ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale R.G. n. 7188/18 al fine di tutelarne le ragioni, confermando nell'incarico di patrocinio legale, in ragione dell'acclarata professionalità e consolidata conoscenza della vertenza in esame, l'avvocato Luca Benini, già precedentemente incaricato di difendere e sostenere la posizione del Comune nella causa di cui trattasi sia davanti al Tribunale di Rovereto che innanzi al T.R.G.A. di Trento, per la tutela e difesa appropriata degli interessi dell'ente, in ragione della continuità della difesa;

Visto il curriculum professionale dell'avvocato Luca Benini, dimesso in atti, ed il preventivo di parcella, assunto al protocollo comunale c_m313-22/09/2018-11774/A, nell'importo complessivo presunto di € 6.625,00.= al netto di oneri e accessori di legge (spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%), che si ritiene congruo in quanto calcolato in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 37/2018, con applicazione del ribasso del 35% e comprensivo delle spese di trasferta e del compenso da corrispondere all'avvocato domiciliatario;

Ritenuto di procedere, alla luce di quanto sopra evidenziato, tramite affidamento del predetto incarico di difesa legale in via diretta, ai sensi degli articoli 21, comma 4, e 39 quater, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 stante l'entità economica dell'incarico, la rilevante, anche se non esclusiva, componente fiduciaria della scelta e le ragioni di continuità nella difesa;

Ribadito che l'affidamento del presente incarico è coerente con le esigenze di difesa delle ragioni dell'amministrazione comunale, con le funzionalità dell'ente, oltre che congruo sotto il profilo economico;

Vista la L. 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

Visto il D.M. 10.03.2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", come modificato dal D.M. 08.03.2018, n. 37;

Visto lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2001, in particolare la lettera g) che dispone "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

Accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con propria deliberazione n. 28 dd. 05.03.2018;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella

presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Rilevata l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio entro i termini sopra indicati e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di costituire, per le motivazioni in premessa, il Comune di Ledro in giudizio e resistere al ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale R.G. n. 7188/18 per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 171/2018 emessa dal T.R.G.A. di Trento, pubblicata il 13 luglio 2018, promosso dai signori Elisa Cis, Guido Pregl, Paolo Cis e Giorgio Durin contro il Comune di Ledro e l'Azienda agricola Tiboni Davide.
2. Di indicare della rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione comunale nella controversia di cui al precedente punto 1., l'avvocato Luca Benini dello Studio Legale Associato avv. Luca Benini - avv. Stefania Pellegrini di Riva del Garda, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato ai sensi di legge, compresa la facoltà di eccepire e dedurre nell'interesse del Comune, proporre opportune opposizioni, domande ed eccezioni, sottoscrivere gli atti di causa, transigere e dedurre, nominare sostituti e procuratori domiciliatari, transare ove ciò si rivelasse opportuno e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore.
3. Di autorizzare il Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento il Vicesindaco, a stare in giudizio, a firmare i necessari atti giudiziali e a rilasciare procura speciale per la difesa innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso in appello in oggetto all'avvocato Luca Benini, previa stipula del conseguente contratto, alle modalità e condizioni citate in narrativa.
4. Di approvare il preventivo di parcella del legale avvocato Luca Benini, assunto al protocollo comunale c_m313-22/09/2018-11774/A, nell'importo complessivo presunto di € 6.625,00.= al netto di oneri e accessori di legge (spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%).
5. Di dare atto che il rapporto professionale conseguente il presente incarico tra il Comune ed il professionista sarà regolato da apposito disciplinare, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
6. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, imputandola al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, come indicato nel sottostante prospetto:

| Piano dei conti | Miss. | Progr. | Capitolo | Centro di costo | Importo | Esigibilità | CIG |
|-----------------|-------|--------|----------|-----------------|----------|-------------|------------|
| 1.03.02.11.006 | 01 | 11 | 1050306 | 03 | 9.666,67 | 2018 | ZB8255E1A0 |

7. Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, previa separata votazione in forma palese dall'esito favorevole all'unanimità dei presenti.

8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Renato Girardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dottoressa Lorena Giovanelli

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione pubblicazione.